



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 1748 di data 27 maggio 2013

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio in funzione dell'incremento di ricettività al rifugio escursionistico "MALGA ZUGNA", p.ed. 1232 in località Monte Zugna – C.C. Lizzana – Comune di Rovereto.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Valutazione ambientale |
| - dott. Andrea DARRA | componente supplente Servizio Bacini montani |
| - dott. Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - p.ind. Stefano GATTI | componente supplente Servizio Impianti a fune |
| - ing. Sandro RIGOTTI | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l'ing. Claudio Fabbro, il sig. Francesco Cagol ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento geom. Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che con DPR n. 47-154/Leg. di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93 modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda presentata in data 19 aprile 2013, dal Comune di Rovereto, con la quale ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ampliamento della ricettività e relativo adeguamento alla normativa antincendio del rifugio escursionistico "MALGA ZUGNA", p.ed. 1232 in località Monte Zugna – C.C. Lizzana – Comune di Rovereto.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Oss Emer Luca.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto riguardano interventi di adeguamento alle normativa in materia di antincendio necessari per l'incremento della ricettività complessiva della struttura, che viene aumentata fino a 50 posti letto, senza ampliamenti volumetrici rispetto allo stato attuale.

Considerato che gli interventi in esame realizzano un notevole miglioramento del rifugio sotto l'aspetto gestionale e per il confort degli alpinisti escursionisti.

Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare il Comune di Rovereto, all'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio in funzione dell'incremento di ricettività al rifugio escursionistico "MALGA ZUGNA", p.ed. 1232 in località Monte Zugna – C.C. Lizzana – Comune di Rovereto, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/lo